

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE
Direzione Sviluppo Gestione Aeroporti

DISCIPLINARE DI GARA

PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE TOTALE DELL'AEROPORTO
"L. RIDOLFI" DI FORLI' (CIG 7360485060)



INDICE

1. PREMESSE	3
1.1. Normativa di riferimento	3
1.2. Documentazione di gara	3
1.3. Spese di pubblicazione del Bando.....	3
1.4. Sopralluogo obbligatorio.....	4
1.5. Responsabile del procedimento	4
1.6. Importo stimato della concessione	4
1.7. Contributo ANAC	4
2. CARATTERISTICHE DELL’AFFIDAMENTO	4
2.1. Oggetto della concessione	4
2.2. Concessioni in essere presso lo scalo aeroportuale di Forlì.....	4
2.3. Canone annuale dell’affidamento	5
2.4. Durata dell’affidamento.....	5
2.5. Concessionario – gestore aeroportuale.....	5
2.6. Proventi del concessionario	5
3. REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA	6
3.1. Operatori economici – requisiti generali.....	6
3.2. Requisiti speciali	7
4. Disciplina del soccorso istruttorio	8
5. Garanzie a corredo delle offerte	8
6. AGGIUDICAZIONE, STIPULA DELLA CONVENZIONE E AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE	9
7. CRITERI DI VALUTAZIONE, ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA	10
8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E RELATIVA DOCUMENTAZIONE	11
8.1. Busta A - Documentazione amministrativa	12
8.2. Busta B - Offerta tecnica	16
9. PROCEDURA DI GARA	17
10. Richiesta di informazioni/chiarimenti	19
11. Trattamento dei dati personali e normativa sulla privacy	20
11.1. Finalità del trattamento	20
11.2. Dati sensibili	20
11.3. Modalità del trattamento dei dati.....	20
11.4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.....	20
11.5. Diritti del concorrente interessato	20

1. PREMESSE

Il presente Disciplinare di gara regola le modalità di partecipazione e di svolgimento della procedura aperta, indetta in ambito comunitario, dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) (di seguito, l'Ente) per l'affidamento della concessione di gestione totale di durata trentennale (di seguito, l'affidamento) dell'aeroporto "L. Ridolfi" di Forlì con il criterio dell'offerta tecnicamente più vantaggiosa secondo i criteri di valutazione di cui al punto 7 del presente disciplinare.

Le offerte presentate non sono impegnative per l'Ente. Nessun compenso, rimborso spese od altro potrà essere richiesto dalle concorrenti per la presentazione delle offerte.

1.1. Normativa di riferimento

La gara è espletata ai sensi dell'art. 704 del cod. nav., del DM n. 521/1997, ove applicabile, delle disposizioni della Direttiva 2014/23 UE, come recepite nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (in seguito il Codice dei contratti pubblici/il Codice) e *ss.mm.ii.*, in quanto applicabile, nel rispetto dei principi comunitari di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, nonché ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 ove applicabile.

1.2. Documentazione di gara

- Bando di Gara;
- Disciplinare di Gara e relativi n. 8 allegati;
- Schema di Convenzione;
- Decreto 29 ottobre 2003, n. 123, di assegnazione, nella consistenza di fatto e nello stato di diritto, dei beni del demanio aeroportuale - ramo trasporti - aviazione civile in uso gratuito all'ENAC *ex art.* 8, co 2, d.lgs. n. 250/1997, specificati nell'Annesso Tecnico XXIX Aeroporto "L. Ridolfi" di Forlì;
- Scheda e planimetrie identificative delle aree dello scalo aeroportuale "L. Ridolfi" di Forlì;
- Scheda riepilogativa degli operatori presenti sull'aeroporto L. Ridolfi" di Forlì e dei rapporti giuridici/patrimoniali in essere;
- Nota EAA 30 gennaio 2018, prot.n.0010739-P.

La predetta documentazione è disponibile presso i punti di contatto indicati nel bando di gara, nonché sul sito internet dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente attraverso l'utilizzo del gestionale web, "Portale Amministrazione Trasparente" (PAT) area "Bandi di gara e contratti".

La documentazione tecnica relativa alla certificazione *ex art.* 705 cod. nav. è reperibile sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione Regolamento (UE) n. 139/2014 [http://www.enac.gov.it/Aeroporti_e_Compagnie_Aeree/Aeroporti_italiani/Regolamento_\(UE\)_n-9-139-2-2014/index.html](http://www.enac.gov.it/Aeroporti_e_Compagnie_Aeree/Aeroporti_italiani/Regolamento_(UE)_n-9-139-2-2014/index.html)

1.3. Spese di pubblicazione del Bando

Ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, pubblicato sulla GU n. 20 del 25/01/2017, che definisce *gli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli art 70, 71 e 98 del dlgs. 18 aprile 2016 n. 50*, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e del Bando di gara nella misura massima complessiva € 6.000,00 + IVA, bolli inclusi, graveranno sull'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all'Ente entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione.

1.4. Sopralluogo obbligatorio

L'effettuazione del sopralluogo presso lo Scalo aeroportuale "L. Ridolfi" di Forlì, secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 8.1, lett. f) ha carattere obbligatorio ed è **a pena di esclusione dalla gara.**

1.5. Responsabile del procedimento

Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Vincenzo Mario Chiaula tel. +39 06/44596584
e. mail: v.chiaula@enac.gov.it.

1.6. Importo stimato della concessione

Ai fini dell'art. 35 del d.lgs 50/2016 e dell'assolvimento dell'obbligo di contribuzione Anac il valore della concessione in oggetto è stimato, ai sensi dell'art. 167 del d.lgs 50/2016, per un importo pari ad € 6.150.000,00 circa (seimilionicentocinquantamila/00 €, IVA esclusa) per l'intera durata dell'affidamento.

L'importo è stato individuato prendendo a riferimento l'insieme dei proventi di cui al § 2.6 sulla base di una stima di traffico coerente con l'attuale capacità dell'aeroporto e della durata della concessione. L'importo relativo ai canoni sub-concessori è desumibile dalla scheda concessioni allegata al presente disciplinare.

1.7. Contributo ANAC

Le offerte dovranno essere corredate dalla prova dell'avvenuto pagamento della contribuzione dovuta dall'offerente all'ANAC, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della l. n. 266 del 23 dicembre 2005 e della Deliberazione della predetta Autorità n.163 del 22 dicembre 2015, nella misura di € 200,00 (duecento/00 €).

Le modalità di pagamento sono indicate sul sito internet della predetta Autorità.

2. CARATTERISTICHE DELL'AFFIDAMENTO

2.1. Oggetto della concessione

L'affidamento in concessione della gestione totale dell'aeroporto "L. Ridolfi" di Forlì assume ad oggetto le attività di cui all'art. 705 del Codice della Navigazione ed allo Schema di Convenzione. Il rilascio della concessione, ad esito del procedimento previsto dalle norme vigenti in materia, comporta l'affidamento al gestore aeroportuale del compito di amministrare e di gestire l'infrastruttura aeroportuale, sotto il controllo e la vigilanza dell'ENAC e degli altri Enti competenti, secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, nonché l'obbligo di coordinare e controllare le attività dei diversi operatori privati ivi operanti.

2.2. Concessioni in essere presso lo scalo aeroportuale di Forlì.

L'affidamento in concessione della gestione totale dell'aeroporto "L. Ridolfi" di Forlì comprende tutte le aree del sedime aeroportuale, su cui attualmente insistono concessioni dirette poste in essere da ENAC.

Il concessionario subentrerà, pertanto, nei rapporti attivi e passivi già facenti capo a ENAC, secondo quanto stabilito nella nota EAA 30 gennaio 2018, prot. n.0010739-P, con facoltà in capo all'affidatario - una volta perfezionata la procedura di affidamento - di rideterminare il canone di sub concessione ai sensi della normativa vigente di settore.

Le offerte devono tenere conto ed essere compatibili con i rapporti concessori in essere al momento del subentro.

2.3. Canone annuale dell'affidamento

Il concessionario dovrà corrispondere il canone concessorio, nella misura e secondo le modalità definite dalle norme vigenti in materia, dallo Schema di Convenzione e dagli atti adottati dai competenti Enti.

In particolare, il concessionario della gestione aeroportuale - ai sensi dell'art. 2, co. 188, legge 22 dicembre 1996, n. 662, e del decreto interdirigenziale del Ministero delle Finanze e del Ministero dei Trasporti 30 giugno 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 155 del 7 luglio 2003 – dovrà corrispondere annualmente all'ENAC, in rate semestrali, i canoni determinati con riferimento al WLU dell'aeroporto gestito (Work Load Unit/unità di carico, corrispondente ad un passeggero o ad un quintale di merce o posta), risultante dai dati di traffico pubblicati ogni anno dall'Ente. La predetta determinazione avviene mediante applicazione della specifica formula prevista dall'allegato tecnico al decreto stesso.

2.4. Durata dell'affidamento

La concessione dello scalo aeroportuale di “*L. Ridolfi*” di Forlì avrà una durata di 30 anni, decorrenti dalla data di efficacia del relativo decreto di affidamento della concessione adottato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

2.5. Concessionario – gestore aeroportuale

Può essere concessionario e, quindi, gestore aeroportuale, la società iscritta al registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A., ovvero al competente albo o analogo registro dello Stato di appartenenza che abbia:

- a) Forma giuridica di società di capitali, secondo le norme del Codice civile ovvero quelle del Paese ove ha sede;
- b) Oggetto sociale principale, comprendente le seguenti attività: sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale, nonché attività connesse o collegate purché non a carattere prevalente;
- c) Sede, anche secondaria, presso scalo aeroportuale di “*L. Ridolfi*” di Forlì;
- d) Capitale sociale non inferiore ad €.120.000,00 (centoventimila/00);
- e) Certificazione di idoneità rilasciata da ENAC, prevista dall'art. 705 del Codice della navigazione, quale gestore dell'aeroporto “*L. Ridolfi*” di Forlì.

Le sopra descritte caratteristiche del concessionario non costituiscono requisiti di ammissione alla procedura, ma, per come specificate ai punti 3.2 e 6 del Disciplinare, condizioni per la stipula della Convenzione di gestione totale con ENAC, propedeutica al decreto di affidamento della concessione da parte dei Ministeri vigilanti.

L'impegno esplicito del concorrente ad adempiere alle condizioni anzidette costituisce requisito di ammissione (v. punto 3.2).

2.6. Proventi del concessionario

Costituiscono proventi del concessionario, in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme in materia e dallo Schema di Convenzione:

- a) i diritti per l'uso dell'aeroporto;
- b) la tassa di imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea;
- c) le entrate derivanti dall'esercizio dell'attività aeroportuale, diretta o indiretta, nonché dalla utilizzazione delle aree del sedime aeroportuale e dal loro sfruttamento economico da parte di terzi.

3. REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA

3.1. Operatori economici – requisiti generali

Sono ammessi a partecipare alla procedura tutti i soggetti previsti dall'art. 45 del d.lgs. n. 50/2016, anche in forma plurisoggettiva, temporaneamente associati o che intendono associarsi, in possesso della idoneità professionale e capacità economico finanziaria di seguito indicata.

Sono ammesse anche imprese straniere non comunitarie, a condizione che lo Stato in cui esse hanno la sede principale ammetta imprese italiane a condizione di reciprocità.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, costituito o costituendo, di operatori economici, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora partecipino alla stessa in raggruppamento o consorzio ordinario di operatori economici, pena l'esclusione dalla gara dell'impresa e del raggruppamento/consorzio al quale partecipa.

Sono esclusi dalla partecipazione alla gara gli operatori che, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, si trovino in una delle situazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice, o di cui alle ulteriori disposizioni normative che precludono soggettivamente gli affidamenti pubblici. L'Ente potrà escludere gli operatori che si trovino in tali condizioni in qualunque momento della procedura.

Si precisa che:

- a) relativamente alle condanne di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, l'esclusione non opera se il reato è stato depenalizzato ovvero se è intervenuta la riabilitazione ovvero se il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- b) l'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, ovvero in una delle situazioni di cui al comma 5 del medesimo articolo, sarà ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti; se l'Ente riterrà che le misure di cui al precedente periodo siano sufficienti, l'operatore economico non sarà escluso dalla presente procedura; l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di gara non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti periodi nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza;
- c) relativamente ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 4, del Codice, l'esclusione non opera quando l'operatore abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- d) le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, o degli articoli 20 e 24 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;
- e) in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, l'Ente ne darà segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n.165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

I concorrenti per i quali, sulla base di univoci elementi, si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale saranno esclusi dalla gara.

3.2. Requisiti speciali

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici come sopra definiti che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) di idoneità professionale

- iscrizione al registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A., ovvero al competente albo o analogo registro dello Stato di appartenenza, come di società di capitali, secondo le norme del Codice civile ovvero quelle del Paese ove ha sede.

Il possesso dei requisiti indicati al punto 2.5, lett. da b) a d) non costituisce requisito di ammissione alla procedura.

Tuttavia, ove il concorrente, alla scadenza del termine anzidetto, sia già in possesso dei predetti requisiti, dovrà darne attestazione presentando apposita dichiarazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, conforme allo schema di cui all'**Alegato C)** sottoscritta dal legale rappresentante munito dei necessari poteri per impegnare l'operatore economico.

Nel caso in cui il concorrente, alla suddetta scadenza, non sia in possesso di uno o più o di nessuno dei summenzionati requisiti individuati nel punto 2.5, dovrà presentare una dichiarazione (da rendere ai sensi del DPR n. 445/2000 conforme allo schema di cui all'**Alegato C1)** sottoscritta dal legale rappresentante munito dei necessari poteri per impegnare l'operatore economico, con cui:

- attesta il/i requisito/i - tra quelli indicati alle lettere b), c) e d) del punto 2.5 - di cui è in possesso;
- assume l'impegno ad acquisire il/i requisito/i di cui risulti privo entro 60 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione;
- con specifico riferimento alla lett. c), assume l'impegno a costituire la sede presso il Comune di Forlì e a trasferire la medesima presso l'aeroporto a seguito dell'affidamento in concessione.

Con riferimento alla lett. e) del punto 2.5, in ogni caso il concorrente deve dichiarare l'impegno a dotarsi dell'organizzazione di risorse umane, strumentali e procedurali e di quanto necessario ai fini dell'ottenimento della certificazione ai sensi dell'art. 705 cod. nav., quale gestore dello scalo aeroportuale "L. Ridolfi" di Forlì.

Disposizioni specifiche in caso di partecipazione in RTI o Consorzi, costituiti o costituendi.

In caso di partecipazione in RTI o Consorzio, costituito o costituendo, ciascun operatore economico deve essere in possesso del sopra indicato requisito di idoneità professionale – iscrizione al registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A., ovvero al competente albo o analogo registro dello Stato di appartenenza, come di società di capitali, secondo le norme del Codice civile ovvero quelle del Paese ove ha sede.

Inoltre, il legale rappresentante di ciascun operatore economico componente il raggruppamento o il consorzio dotato dei necessari poteri per impegnare il concorrente che partecipa alla gara, deve rendere una dichiarazione di impegno (da formulare ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, conforme allo schema di cui all'**Alegato C3)** con la quale, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione, si obbliga:

1. a costituire con gli altri componenti del RTI/Consorzio, partecipandovi in qualità di socio, un'unica società, con forma giuridica di società di capitali secondo le norme del codice civile ovvero quelle del Paese ove ha sede il concorrente, con le seguenti caratteristiche:
 - oggetto sociale principale comprendente le seguenti attività: sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle

- infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale, nonché attività connesse o collegate purché non a carattere prevalente;
- sede, anche secondaria, presso il Comune di Forlì su cui insiste lo scalo aeroportuale con impegno a trasferire la medesima presso l'aeroporto a seguito dell'affidamento in concessione;
 - capitale sociale non inferiore ad €. 120.000,00 (cinquecentoventimila/00);
2. a dotare la predetta società dell'organizzazione di risorse umane, strumentali e procedurali e di quanto necessario ai fini dell'ottenimento della certificazione ai sensi dell'art. 705 cod. nav., quale gestore, dello scalo aeroportuale "L. Ridolfi" di Forlì.

b) di capacità economico finanziaria

Ai fini della partecipazione alla gara, gli operatori economici devono possedere adeguata capacità economica e finanziaria. La sussistenza di tale requisito dovrà essere provata attraverso idonee dichiarazioni bancarie, prodotte in originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. n.445/2000, di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. n.385/93.

Disposizioni specifiche in caso di partecipazione in RTI o Consorzi, costituiti o costituendi

In caso di partecipazione in Raggruppamento o Consorzio ordinario, costituito o costituendo, dette dichiarazioni devono essere presentate da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato.

4. Disciplina del soccorso istruttorio

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice dei contratti pubblici, l'ENAC, nei casi di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi formali della domanda e del DGUE, assegna al concorrente, a pena di esclusione, il termine di 10 (dieci) giorni solari per rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto ed i soggetti che vi devono provvedere. Decorso inutilmente il termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Il soccorso istruttorio è escluso nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale afferente l'offerta tecnica.

5. Garanzie a corredo delle offerte

Ciascuna offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria, prestata nella forma di cui all'art. 93 del Codice, a scelta dell'offerente.

L'importo della garanzia dovrà essere pari a € 123.000,00 (centoventitremila/00).

La garanzia, comunque rilasciata in conformità a quanto previsto dall'art. 93 del Codice, dovrà in particolare:

- a) individuare quale beneficiario l'Ente;
- b) essere specificamente riferita alla gara in oggetto;
- c) prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 del codice civile;
- d) prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- e) prevedere l'impegno alla liquidazione della somma garantita su semplice richiesta scritta dell'Ente, entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla richiesta medesima;

- f) avere validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza fissata per il termine di ricezione delle offerte ed essere rinnovabile per la medesima durata a richiesta dell'Ente;
- g) coprire la mancata sottoscrizione della convenzione dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'Affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave;
- h) l'impegno a costituire, in caso di aggiudicazione della concessione, idonea cauzione definitiva, in conformità a quanto previsto all'art. 15 dell'allegato Schema di Convenzione.

Qualora l'impegno di cui alla precedente lett. h) non risulti già inserito nell'ambito della garanzia provvisoria l'offerta, **a pena di esclusione**, dovrà essere comunque corredata dall'impegno di un fideiussore autorizzato - con delega/procura dell'istituto bancario o assicurativo - alla sottoscrizione della garanzia definitiva, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a prestare la cauzione conformemente a quanto previsto dall'art. 15 dello Schema di Convenzione.

La sopracitata delega/procura e relativo documento di identità del delegato dovranno essere allegati alla garanzia.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di operatori economici o di un consorzio, la garanzia provvisoria deve riguardare tutti gli operatori che devono essere espressamente indicati nel testo di polizza.

L'importo della garanzia potrà essere ridotto nelle ipotesi previste all'art. 93, co. 7, del d.lgs. n. 50/2016. In tal caso l'operatore economico, a corredo della garanzia provvisoria, dovrà produrre in copia conforme all'originale le previste certificazioni ovvero produrre apposita dichiarazione o autocertificazione.

In caso di Raggruppamento o Consorzio, l'importo della garanzia è ridotto nei termini di cui sopra soltanto se tutti i consorziati o gli operatori raggruppati sono in possesso dei rispettivi requisiti. In tal caso dovranno essere prodotte a corredo della garanzia provvisoria, le previste certificazioni in copia conforme ovvero apposite dichiarazioni o autocertificazioni.

Ai sensi dell'art. 93, co. 9, per i concorrenti non aggiudicatari la garanzia provvisoria sarà svincolata unitamente alla comunicazione di aggiudicazione.

6. AGGIUDICAZIONE, STIPULA DELLA CONVENZIONE E AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE

L'aggiudicazione, disposta con provvedimento del Direttore Generale dell'Ente, sarà efficace previo accertamento dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, d.lgs. n. 50/2016; dell'assenza delle condizioni di cui all'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n.165/2001; della mancanza di ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica amministrazione, ai sensi della normativa vigente; del positivo riscontro della sussistenza delle condizioni di cui al punto 2.5, come specificato al punto 3.2.

In particolare, a seguito della comunicazione di aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà adempiere alle condizioni previste dal punto 2.5, come specificate al punto 3.2 nel termine di 60 (sessanta) giorni.

Per quanto riguarda la certificazione ai sensi dell'art. 705 cod. nav., nello stesso termine l'aggiudicatario dovrà conseguire una attestazione di idoneità della struttura di esercizio quale gestore dello scalo di aeroportuale "L. Ridolfi" Forlì

Il rilascio della concessione di gestione totale dell'aeroporto di "L. Ridolfi" di Forlì al quale si provvederà con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta di ENAC - resta subordinato alla sottoscrizione della Convenzione predisposta sulla base dello Schema di Convenzione.

7. CRITERI DI VALUTAZIONE, ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La concessione sarà affidata al concorrente che avrà presentato la migliore offerta individuata sulla base della valutazione tecnico-discrezionale degli elementi qualitativi di seguito indicati.

Qualità dell'offerta tecnica – Max 100 punti.

Criteri/elementi di valutazione

1. Strategie societarie finalizzate allo sviluppo dell'attività aeroportuale e previsioni di traffico per il periodo concessorio (**max 30 punti**);
2. Piano degli investimenti trentennale (**max 30 punti**);
3. Progetto della struttura organizzativa che sarà resa disponibile dal concorrente ai fini della gestione della infrastruttura aeroportuale oggetto di concessione (**max 20 punti**);
4. Piano economico finanziario (**max 20 punti**).

In particolare la Commissione nella valutazione terrà conto dei seguenti elementi:

- 1. Criterio/elemento di valutazione:** Strategie societarie finalizzate allo sviluppo dell'attività aeroportuale e previsioni di traffico per il periodo concessorio (**max 30 punti**):

Subcriteri:

- strategie per la destagionalizzazione del traffico e previsioni di sviluppo del traffico passeggeri e merci e loro coerenza con la capacità aeroportuale (**max 20 punti**);
- sviluppo servizi *non aviation* (es. *retail*, aree commerciali, ecc) (**max 10 punti**)

- 2. Criterio/elemento di valutazione:** piano degli investimenti trentennale (**max 30 punti**)

adeguatezza dei programmi di manutenzione per il mantenimento dell'efficienza delle infrastrutture aeroportuali e coerenza dei programmi di sviluppo delle stesse al fine di supportare la crescita del traffico;

- 3. Criterio/elemento di valutazione:** Progetto della struttura organizzativa (**max 20 punti**)

Subcriteri:

- progetto di dotazione organica: indicazione delle professionalità che il concorrente procederà ad acquisire ai fini della gestione aeroportuale, determinandone altresì anche la consistenza numerica, tenuto conto della specifica normativa di settore anche ai fini dell'ottenimento della certificazione di aeroporto tenuto conto del Regolamento UE 139/2014 – (**max 10 punti**);
- progetto di dotazione strumentale – (**max 10 punti**);

- 4. Criterio/elemento di valutazione:** piano economico finanziario - (**max 20 punti**)

Subcriteri:

- Efficientamento dei costi - (**max 10 punti**);
- Indicatori economici e finanziari che evidenzino la sostenibilità del piano degli investimenti - (**max 10 punti**)

Per ognuno dei predetti criteri/sub criteri di valutazione, ciascun Commissario attribuirà discrezionalmente un coefficiente variabile tra zero e uno; il punteggio per ciascun criterio/sub criterio è dato dalla media dei coefficienti assegnati dai Commissari, moltiplicato per il punteggio

massimo attribuibile al criterio o al subcriterio (in tale ultimo caso, il punteggio da riconoscere per il criterio è dato dalla somma dei sub punteggi).

Il punteggio complessivo, fino ad un massimo di 100 punti, attribuito ad ogni offerta sarà determinato secondo la seguente formula (metodo aggregativo-compensatore):

$$P(i) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

P(i) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti (elementi di valutazione);

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σ_n = sommatoria;

i coefficienti V(a)_i sono determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Non si procederà a riparametrazione.

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

L'offerta presentata è vincolante per l'offerente per il termine di 180 (centottanta) giorni solari dalla data ultima fissata per la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Nel caso in cui l'offerta o i documenti a corredo dell'offerta siano redatti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana, certificata dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

L'offerta, inserita in un unico plico chiuso e sigillato con ceralacca o equivalente sistema di chiusura idoneo a garantirne l'integrità, deve recare all'esterno la dicitura: **GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI GESTIONE TOTALE DELL'AEROPORTO "L. RIDOLFI" DI FORLÌ- NON APRIRE**", oltre alla denominazione dell'offerente con il proprio indirizzo e l'indicazione dei recapiti.

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, costituito o costituendo, vanno riportate sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o costituendi.

Il suddetto plico dovrà pervenire, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13.00 del 16 aprile 2018, al seguente indirizzo: Ente Nazionale dell'Aviazione Civile – Direzione Sviluppo Gestione Aeroporti - Viale Castro Pretorio, 118 - 00185 – Roma.

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell'operatore economico concorrente (soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna) presso l'ufficio dell'Ente addetto al Protocollo, in Viale Castro Pretorio n.118, 00185 Roma, nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00, entro il termine perentorio sopra indicato.

L'invio del plico contenente l'offerta è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, escludendosi qualsivoglia responsabilità dell'Ente ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, questo non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio di scadenza.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, o ad un indirizzo diverso da quello indicato, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo. Ciò vale anche per

i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante.

A pena di esclusione dalla gara, all'interno del plico dovranno essere inserite due distinte buste, identificate dalle diciture "**Busta A - Documentazione Amministrativa**", "**Busta B – Offerta Tecnica**", chiuse e sigillate sui lembi di chiusura con ceralacca o con sistema equivalente, idoneo a garantirne l'integrità.

Le buste "**A**" e "**B**" dovranno recare, all'esterno, la denominazione o la ragione sociale dell'operatore economico concorrente, nonché l'indicazione dell'oggetto della concessione.

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, costituito o costituendo, le buste "**A**" e "**B**" dovranno recare all'esterno la denominazione o ragione sociale di tutti i singoli operatori economici partecipanti, già costituiti o costituendi.

8.1. Busta A - Documentazione amministrativa

La documentazione amministrativa dovrà contenere i documenti e le dichiarazioni di seguito indicate.

a) domanda di partecipazione alla gara,

con specificate le generalità del soggetto concorrente (compresa la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA), il domicilio eletto per le comunicazioni, i dati di contatto (telefono, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica), nonché i canali di comunicazione formale (indirizzo PEC) esplicitamente autorizzati dal concorrente per tutte le comunicazioni formali dell'Ente relative alla procedura di gara.

La domanda, da produrre in carta semplice, conformemente allo schema di cui all'Allegato A, dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente, con allegata fotocopia di un documento d'identità. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, alla stessa va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda dovrà essere prodotta in un unico esemplare e dovrà essere sottoscritta congiuntamente da tutti i Legali rappresentanti che costituiranno il Raggruppamento o Consorzio. Nella domanda deve essere riportata la composizione del Raggruppamento o del Consorzio, con la specifica indicazione dell'impresa designata mandataria/capogruppo a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito il mandato con rappresentanza per assolvere gli adempimenti richiamati, rispettivamente, ai **punti 2.5 e 3.2**.

b) dichiarazione sostitutiva,

resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, nella quale il concorrente attesta l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e di quelli ulteriori previsti dalla legge, in coerenza con lo schema di Dichiarazione sostitutiva di cui all'Allegato B al presente Disciplinare.

Ai fini dell'attestazione di insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1, 2 e 5 lett. l), dell'art. 80 del Codice, il legale rappresentante potrà rendere, per quanto di propria conoscenza ed in via omnicomprensiva, la dichiarazione per conto dei seguenti soggetti:

- titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- un socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

La dichiarazione relativa alle cause ostative di cui al co. 1, art. 80 del Codice, va resa inoltre anche per i soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ferma restando la possibilità di dimostrare la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

Anche in tal caso il legale rappresentante potrà dichiarare, ai sensi dell'art. 47, co. 2 del d.P.R. 445/2000, per quanto di propria conoscenza ed in via omnicomprensiva, il possesso dei requisiti richiesti in capo ai predetti soggetti.

In caso di cessione di azienda, incorporazione o fusione realizzatasi nell'ultimo anno, la dichiarazione di cui al periodo che precede deve essere resa anche con riferimento agli esponenti della società cedente, incorporata o fusa.

Nell'ambito della Dichiarazione sostitutiva dovranno essere in ogni caso indicati i nominativi dei soggetti di cui al co. 3, art. 80, del Codice.

Sarà comunque onere dell'offerente, qualora il legale rappresentante non dichiari, per quanto di propria conoscenza, l'insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1, 2 e 5 lett. I), dell'art. 80 del Codice, produrre le relative dichiarazioni sottoscritte da ciascuno dei singoli esponenti sopra indicati.

La Dichiarazione sostitutiva dovrà contenere altresì:

- l'indicazione dell'autorità pubblica o del terzo responsabile al rilascio dei documenti complementari.

In alternativa alla Dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 85 del Codice, l'Ente accetterà il DGUE, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016, e allegato al medesimo regolamento.

Ai fini di cui al periodo che precede, il DGUE dovrà essere inserito nella "Busta A - documentazione amministrativa", in formato cartaceo.

In caso di libera compilazione della Dichiarazione sostitutiva a cura del Concorrente, o in caso di presentazione del DGUE, la dichiarazione sostitutiva o il DGUE dovranno comunque contenere tutte le dichiarazioni e gli elementi riportati nello schema di Dichiarazione sostitutiva Allegato B al presente Disciplinare di gara.

La dichiarazione sostitutiva o il DGUE dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il Concorrente. In caso di sottoscrizione di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta nella Busta "A" anche copia del titolo abilitativo.

Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, all'interno della "Busta A - Documentazione amministrativa" dovrà essere inserita copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittore, in corso di validità.

In caso di partecipazione in Raggruppamento o Consorzio, costituito o costituendo, la dichiarazione sostitutiva o il DGUE dovrà essere presentato da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato.

b 1) ulteriore dichiarazione

da rendere nelle medesime modalità di cui al precedente **punto b)**, come puntualmente individuate dall'Allegato B, lett. B), al presente Disciplinare, anche con riferimento agli RTI e ai consorzi, costituiti o costituendi.

c) dichiarazione circa i requisiti individuati al punto 3.2

il concorrente che alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, oltre al requisito di idoneità professionale, sia già in possesso dei requisiti indicati al punto 2.5 lett. b), c) e d), deve rendere una dichiarazione (ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, conforme allo schema di cui all'**Allegato C**), sottoscritta dal legale rappresentante munito dei necessari poteri per rilasciarla, che ne attesti l'esistenza.

Inoltre, con riferimento alla lett. e) del punto 2.5, il concorrente deve dichiarare l'impegno a dotarsi dell'organizzazione di risorse umane, strumentali e procedurali e di quanto necessario ai fini dell'ottenimento della certificazione ai sensi dell'art. 705 cod. nav., quale gestore dello scalo aeroportuale "L. Ridolfi" di Forlì.

in alternativa

il concorrente che alla suddetta scadenza, oltre al requisito di idoneità professionale, sia in possesso soltanto di alcuni dei requisiti indicati al punto 2.5 lett. b), c) e d), deve rendere:

- una dichiarazione (ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, conforme allo schema di cui all'**Alegato C1**) sottoscritta dal legale rappresentante munito dei necessari poteri, che attesti il possesso del requisito di idoneità professionale e il possesso del/i requisito/i tra quelli indicati alle lettere b), c) e d), punto 2.5;
- una dichiarazione (conforme allo schema di cui all'**Alegato C 1**), sottoscritta dal legale rappresentante munito dei necessari poteri per rilasciarla, di impegno ad acquisire il/i requisito/i mancante/i entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione; con specifico riferimento alla lett. c), il concorrente deve assumere l'impegno a costituire la sede presso il Comune di Forlì e a trasferire la medesima presso l'aeroporto a seguito dell'affidamento in concessione.

Il concorrente, inoltre, deve dichiarare, con riferimento alla lett. e) del punto 2.5, l'impegno a dotarsi dell'organizzazione di risorse umane, strumentali e procedurali e di quanto necessario ai fini dell'ottenimento della certificazione ai sensi dell'art. 705 cod. nav., quale gestore dello scalo aeroportuale di "L. Ridolfi" di Forlì.

in alternativa

il concorrente che alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, oltre al requisito di idoneità professionale, non sia in possesso di alcuno dei requisiti del predetto punto 2.5 lett. b), c) e d), deve rendere una dichiarazione (conforme allo schema di cui all'**Alegato C2**) sottoscritta dal legale rappresentante munito dei necessari poteri, che attesti il possesso del requisito di idoneità professionale e con cui assume l'impegno ad acquisire i requisiti mancanti entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione.

Il concorrente, inoltre, deve dichiarare, con riferimento alla lett. e) del punto 2.5, l'impegno a dotarsi dell'organizzazione di risorse umane, strumentali e procedurali e di quanto necessario ai fini dell'ottenimento della certificazione ai sensi dell'art. 705 cod. nav., quale gestore dello scalo aeroportuale di "L. Ridolfi" di Forlì.

In caso di partecipazione in RTI o Consorzio, costituito o costituendo, il legale rappresentante di ciascun operatore economico componente il raggruppamento o il consorzio, dotato dei necessari poteri per impegnarlo, deve rendere:

- una dichiarazione sul possesso del requisito di idoneità professionale;
- una dichiarazione (conforme allo schema di cui all' **Alegato C3**) di impegno a costituire una società secondo i requisiti e le caratteristiche indicate al punto 3.2 entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione.

d) dichiarazioni bancarie

idonee dichiarazioni bancarie, prodotte in originale o copia autenticata ai sensi dell'art.18, d.P.R. n. 445/2000, di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. n.385/93, rilasciate successivamente alla pubblicazione del bando di gara.

In caso di partecipazione in raggruppamento o consorzio ordinario, costituito o costituendo, dette idonee dichiarazioni bancarie, con le modalità di cui sopra, devono essere presentate da ciascun operatore economico raggruppato/raggruppando o consorziato/consorziando.

e) dichiarazioni, accertamenti, presa visione

il legale rappresentante dell'operatore economico concorrente deve rendere una dichiarazione ai sensi del d. P.R. 445/2000, conforme allo schema di cui **all'Allegato D**, datata e sottoscritta, che attesti:

- 1) di aver tenuto conto - nel predisporre l'offerta - delle clausole dello schema di convenzione e dei conseguenti oneri che ne derivano;
- 2) di aver effettuato tutti gli accertamenti necessari, valutando tutte le circostanze idonee ad influire sull'offerta presentata;
- 3) di aver formulato l'offerta tenendo conto di tutte le circostanze, delle informazioni e delle prescrizioni contenute nella documentazione di gara;
- 4) di avere preso visione dell'intera documentazione di gara, incluso lo Schema di Convenzione, accettandola senza condizioni o riserve;
- 5) di mantenere riservati i dati e le informazioni forniti dall'Ente, non divulgandoli in alcun modo né utilizzandoli a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari alla formulazione dell'offerta;
- 6) di vincolarsi all'offerta per 180 (centottanta) giorni, dichiarandosi informato ed accettando che, in caso di aggiudicazione, tale termine potrà essere prorogato - su richiesta di ENAC per ulteriori 180 (centottanta) giorni - qualora alla scadenza del primo termine il decreto concessorio non sia stato ancora adottato;
- 7) la posizione INPS, INAIL, e Agenzia delle entrate presso le competenti sedi;
- 8) di impegnarsi a dare piena attuazione dei piani presentati con l'offerta tecnica, salva necessità di rimodulazione dei medesimi nell'ambito della stipula dei contratti di programma.
- 9) **In caso di partecipazione del concorrente in RTI/ Consorzio, costituendo**, tutte le dichiarazioni di cui al **punto e)** devono essere rese dal legale rappresentante di ciascun partecipante al RTI / Consorzio, datate e sottoscritte, da rendere ai sensi del d.P.R. 445/200, in conformità allo schema di cui **all'Allegato D**.

In caso di partecipazione del concorrente in RTI/ Consorzio, costituito, tutte le predette dichiarazioni possono essere rese, con le modalità sopra indicate, dal legale rappresentante del mandatario/capogruppo, anche per il n. 7 con riferimento a tutte le società partecipanti al RTI/ Consorzio.

f) attestato di sopralluogo

rilasciato dai Responsabili ENAC della competente Direzione Aeroportuale Emilia Romagna email: emiliaromagna.apr@enac.gov.it fax + 39 051 6486909, da compilare in conformità allo schema di cui all'allegato **E**.

Il sopralluogo dovrà essere svolto dal titolare o legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, o da un rappresentante munito di delega, previo appuntamento da richiedere ai punti di contatto di cui sopra.

In caso di partecipazione del concorrente in RTI/ Consorzio, costituendo o costituito, il sopralluogo potrà essere svolto dal titolare o legale rappresentante di una delle società costituenti o partecipanti al RTI/Consorzio o da un rappresentante munito di delega, previo appuntamento da richiedere ai punti di contatto di cui sopra.

g) Schema di Convenzione

da siglare in ogni pagina, e sottoscrivere per accettazione, a cura del legale rappresentante dell'operatore economico.

In caso di partecipazione del concorrente in RTI/Consorzio costituendo lo schema di Convenzione deve essere siglato in ogni pagina, e sottoscritto per accettazione, dal legale rappresentante di ciascun operatore economico partecipante.

h) garanzia provvisoria

Si compone della documentazione di seguito indicata, in originale o copia conforme, comprovante la prestazione della cauzione o fideiussione provvisoria, secondo le modalità indicate al punto 5 del presente Disciplinare:

- garanzia corredata da una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, nella quale l'incaricato dell'istituto di credito/assicurativo - allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità - attesta di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; in alternativa, è ammessa la dichiarazione notarile di autentica di firma;
- impegno del garante, o di altro soggetto autorizzato, a rilasciare cauzione in conformità con quanto previsto all'art. 15 dello schema di Convenzione. Se tale impegno risulta già inserito nella garanzia provvisoria, non è necessario riprodurlo;
- (*eventuale*) l'operatore economico che intenda usufruire dei benefici di cui all'art. 93, comma 7, del Codice, deve produrre copie conformi all'originale delle certificazioni, o attestazioni di cui al sopra richiamato art.93;

oppure

- dichiarazioni, in originale o copia conforme, rilasciate dagli Enti Certificatori o comunque da organismi indipendenti attestanti il possesso, da parte dell'operatore economico concorrente, delle certificazioni, o attestazioni di cui al sopra richiamato art. 93; tali dichiarazioni dovranno riportare il numero del certificato, ove esistente, l'organismo che lo ha rilasciato, la data del rilascio, la data di scadenza, la vigenza;

oppure

- idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni o attestazioni di cui al sopra richiamato art.93;

8.2. Busta B - Offerta tecnica

L'offerta tecnica dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, i documenti di seguito specificati, da redigere in base alle prescrizioni contenute nel presente paragrafo:

Relazione A) - Progetto della struttura organizzativa che il concorrente renderà disponibile ai fini della gestione dello scalo aeroportuale. Documento nel quale il concorrente descrive analiticamente l'organizzazione che lo stesso si impegna a rendere disponibile ai fini della gestione dello scalo. Nel documento deve essere anche data puntuale indicazione, in termini numerici, del personale minimo da acquisire secondo la specifica normativa di settore, tenuto conto del Regolamento UE n. 139/2014. La relazione deve essere completata con l'indicazione del progetto di dotazione strumentale da acquisire;

Relazione B) - Strategie societarie finalizzate allo sviluppo dell'attività aeroportuale e previsioni di traffico per il periodo concessorio. Documento nel quale il concorrente sviluppa un'analisi previsionale dei flussi di traffico e illustra ipotesi di incremento delle attività commerciali correlate allo sviluppo del traffico al fine di individuare il reale potenziale dello scalo;

Relazione C) - Piano degli investimenti trentennale. Documento nel quale il concorrente redige una relazione sintetica del complesso degli interventi in programma, anche di manutenzione, illustrandone la coerenza ai programmi di sviluppo aeroportuale al fine di supportare la crescita del traffico, completata con le relative schede per ciascun intervento;

Relazione D) - Piano economico finanziario. Documento nel quale il concorrente illustra il perseguimento dell'efficientamento della gestione aeroportuale in caso di affidamento della

concessione totale, attraverso l'analisi puntuale, completa ed accurata dei costi e dei ricavi relativi all'operatività dello scalo con particolare riferimento alle differenti linee di servizio da attivare. Al riguardo devono essere fornite le proiezioni economiche, patrimoniali e finanziarie da sviluppare nel periodo di durata della concessione, con l'indicazione delle principali ipotesi e assunzioni poste alla base delle stesse. Deve essere inoltre data evidenza della sostenibilità del piano degli investimenti.

Il concorrente potrà specificare, **con separata relazione**, se e quale parte della documentazione presentata possa costituire segreto tecnico o commerciale coperto da riservatezza, con riferimento a marchi, *know how*, brevetti, etc., ai fini dell'esclusione del diritto di accesso agli atti ai sensi dell'art. 53, co. 5, lett. a) del Codice, nei limiti ammessi dal comma 6 di tale articolo.

Si precisa che nell'offerta tecnica, con riferimento alla **relazione A**, non devono essere prodotti i *curricula* delle risorse umane che si propone di impiegare nella gestione aeroportuale, nè devono essere indicati i nominativi. Al riguardo devono essere forniti, all'interno della relazione, soltanto gli elementi necessari ai fini della valutazione che dovrà essere effettuata dalla Commissione.

La documentazione contenuta nella Busta B dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente, allegandovi fotocopia di un documento d'identità; la documentazione può essere sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, alla stessa va allegata copia conforme all'originale della relativa procura e copia del documento di identità.

Per agevolare i lavori della Commissione giudicatrice ciascun concorrente dovrà fornire i documenti di cui alla Busta "B" anche su supporto informatizzato quale copia cortesia e, a seconda dei contenuti, in formato word o Excel (comprese le eventuali immagini e grafici).

In caso di eventuale discordanza fra i contenuti della documentazione cartacea e i contenuti del supporto informatico, la Commissione riterrà validi i contenuti riportati nella documentazione cartacea.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento o da un consorzio costituendo, i documenti componenti l'offerta tecnica dovranno essere siglati e sottoscritti dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici raggruppati o aderenti al consorzio, o dai soggetti giuridicamente abilitati ad impegnare i rispettivi enti.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento o da un consorzio costituito, i documenti che compongono l'offerta tecnica potranno essere siglati e sottoscritti dal legale rappresentante della mandataria, o dal soggetto comunque giuridicamente abilitato ad impegnare la medesima mandataria.

9. PROCEDURA DI GARA

L'espletamento della procedura di gara è affidata:

- al Responsabile Unico del procedimento (di seguito, il RUP), che provvederà al controllo della completezza e conformità della documentazione amministrativa, svolgendo le attività preliminari di valutazione ed ammissione dei concorrenti, verificando la regolarità dell'invio delle offerte, verificando altresì la regolarità della documentazione ed il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti;
- alla Commissione giudicatrice (di seguito, la Commissione), che provvederà a valutare le offerte dal punto di vista tecnico e che è composta da membri esperti, da nominare - successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte - con provvedimento del Direttore Generale dell'ENAC.

Il giorno 18 aprile 2018, alle ore 11:00, presso la sede dell'Ente in Roma, Viale Castro Pretorio n.118, il RUP - in seduta pubblica - procederà preliminarmente alle verifiche dell'integrità dei plichi pervenuti, del rispetto dei termini di ricezione degli stessi, dell'integrità di ciascuna **Busta "A" e "B"** contenuta in ciascun plico pervenuto. Il RUP, per ciascun concorrente, proseguirà con la verifica della completezza e regolarità della documentazione necessaria per l'ammissione alla gara (contenuta nella busta A). Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Il RUP potrà richiedere eventuali integrazioni alla documentazione con le forme e le modalità previste al precedente **punto 4** del presente Disciplinare. Nel caso in cui si renda necessario acquisire, dalle competenti Strutture dell'Ente, elementi utili di valutazione rispetto ai documenti presentati dai concorrenti, nonché per altre questioni insorte nel corso della procedura, il RUP avrà facoltà del sospendere temporaneamente la seduta, eventualmente anche disponendo un aggiornamento ad una data successiva, della quale verrà data comunicazione ai concorrenti mediante i mezzi previsti nel presente Disciplinare.

Il RUP, completate le predette verifiche, fisserà la data della seduta pubblica dedicata all'apertura delle offerte tecniche.

Nella predetta seduta il RUP, in presenza della Commissione giudicatrice, procederà all'apertura delle **Buste B - offerta tecnica** presentate da ciascuno dei concorrenti ammessi a gara per verificare la presenza dei documenti richiesti al **punto 8.2** del presente Disciplinare.

Ultimata tale attività, il RUP consegnerà alla Commissione la documentazione contenuta in ciascuna delle **buste B**; la Commissione, in sedute riservate, avvierà i propri lavori esaminando e valutando le offerte, attribuendo i relativi punteggi in base ai criteri di cui al precedente **punto 7**, e compilando infine, ad esito di tale attività, una tabella riassuntiva riportante i punteggi assegnati a ciascuna offerta.

Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, la presenza di offerte formulate in modo non autonomo, oppure imputabili ad un unico centro decisionale, escluderà i concorrenti per i quali venga accertata tale condizione.

Al termine della valutazione delle offerte tecniche i concorrenti saranno convocati tramite PEC alla seduta pubblica finale nel corso della quale il Presidente della Commissione giudicatrice darà lettura dei punteggi assegnati.

Alle sedute pubbliche potranno assistere i legali rappresentanti degli operatori economici partecipanti alla gara o persone munite di delega, con allegata fotocopia del documento di identità.

L'Ente, comunque, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, potrà acquisire d'ufficio tutta la documentazione necessaria a comprovare i requisiti di carattere generale, economico e finanziario, mediante richiesta alle Autorità competenti, anche in base alle indicazioni fornite, nella dichiarazione sostitutiva, dagli operatori economici concorrenti.

Nel corso della procedura, l'Ente adotterà idonee cautele per la conservazione della documentazione di gara, in maniera tale da garantirne la segretezza. La documentazione sarà conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione della concessione, ovvero, in caso di controversie inerenti alla procedura, fino al passaggio in giudicato delle relative sentenze, se successivo alla scadenza dei predetti cinque anni.

Termine indicativo di conclusione della procedura di gara: 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

In caso di presentazione o falsa documentazione l'Ente, ai sensi dell'art. 80, co. 12, del Codice, ne dà segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dell'operatore economico dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

L'Ente si riserva la facoltà:

- di procedere all'aggiudicazione della gara anche nel caso in cui pervenga o rimanga valida una sola offerta purché idonea e conveniente a giudizio della Commissione;
- di sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara per motivi di interesse pubblico;
- di non aggiudicare la gara per riscontrate irregolarità procedurali oppure quando nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della concessione;
- di non sottoscrivere la convenzione per motivi di interesse pubblico, anche in caso di intervenuta aggiudicazione.

In ogni caso nulla sarà dovuto ai concorrenti.

L'aggiudicatario, una volta ricevuta la comunicazione, dovrà attivarsi per conseguire - ove mancanti - i requisiti di cui ai **punti 2.5, 3.2 e 6** del presente Disciplinare nel termine di 60 (sessanta) giorni.

La Convenzione, divenuta efficace l'aggiudicazione, verrà sottoscritta nei successivi 20 (venti) giorni e, comunque, non prima di 35 (trentacinque) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, d.lgs. n. 50/2016.

Gli offerenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione.

Tutte le comunicazioni ed ogni scambio di informazioni tra l'Ente e gli operatori economici concorrenti si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora rese all'indirizzo PEC indicato, ed espressamente autorizzato, dai concorrenti nella domanda di partecipazione.

In caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al soggetto mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

Le modifiche dei recapiti indicati, nonché dei canali di comunicazione formale esplicitamente autorizzati, ovvero eventuali disfunzioni, dovranno essere tempestivamente segnalate al RUP; diversamente l'Ente declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

10. Richiesta di informazioni/chiarimenti

Le informazioni complementari e/o i chiarimenti sul contenuto del presente Disciplinare, dello schema di Convenzione e degli altri documenti di gara potranno essere richiesti al RUP.

Le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse esclusivamente via PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo protocollo@pec.enac.gov.it, all'attenzione del RUP, Dott. Vincenzo Mario Chiaula.

Le predette richieste saranno esaminate solo se pervenute entro e non oltre il giorno 3 aprile 2018

Le informazioni complementari e/o i chiarimenti saranno direttamente comunicati ai richiedenti e, se ritenuti di interesse generale, pubblicati sul sito internet dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente attraverso l'utilizzo del gestionale web "Portale Amministrazione Trasparenze" (PAT) area "Bandi di gara e contratti", entro il giorno 9 aprile 2018.

11. Trattamento dei dati personali e normativa sulla privacy

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la sottoscrizione della convenzione con il concorrente aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del d.lgs. n.196/2003.

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, all'ENAC compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

11.1. Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nelle buste "A", "B" sono acquisiti ai fini per la partecipazione alla gara e per la verifica dei requisiti generali e di capacità economico/finanziaria richiesti ai concorrenti;
- i dati forniti dall'aggiudicatario sono acquisiti ai fini della sottoscrizione della convenzione.

11.2. Dati sensibili

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo 4, d.lgs. n.196/2003, fatta eccezione per quelli eventualmente contenuti nell'offerta tecnica, per i quali si rinvia all'art. 53 del d.lgs. n. 50/2016.

11.3. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati, effettuato garantendo la sicurezza e la riservatezza, sarà attuato con strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

11.4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati inseriti nelle buste "A", "B" potranno essere comunicati:

- ad eventuali soggetti interni all'Ente, i cui nominativi saranno a disposizione degli interessati;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, nei limiti consentiti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dall'art.53, d.lgs. n.50/2016.

11.5. Diritti del concorrente interessato

Al concorrente sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato d.lgs. n.196/2003.

Il concorrente, presentando l'offerta e sottoscrivendo la convenzione, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le indicate modalità.

Roma 31 gennaio 2018

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Alessio Quaranta

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art- 24 D.Lgs. 82/2005)

Allegati:

- A - Schema domanda di partecipazione;
- B - Schema dichiarazione sostitutiva;
- C - Schema dichiarazione possesso di tutti i requisiti di cui ai punti 2.5 e 3.2 del Disciplinare;
- C1 - Schema dichiarazione circa il possesso di uno o più dei requisiti di cui ai punti 2.5 e 3.2 del disciplinare e dichiarazione di impegno alla assunzione di quello/i mancante/i;
- C2 - Schema dichiarazione di impegno alla assunzione dei requisiti mancanti di cui ai punti 2.5 e 3.2 del Disciplinare
- C3 - Schema dichiarazione di impegno alla assunzione dei requisiti mancanti di cui al punto 3.2 del disciplinare in caso di partecipazione in RTI/Consorzio;
- D - Schema di dichiarazione, accertamenti e presa visione;
- E - Schema di attestazione di sopralluogo.